

# **Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)**

Modifica del...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>1</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 2, 8, 11a capoverso 6, 16 capoverso 2, 17a e 36 capoversi 1, 4 e 6 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>2</sup> sulla protezione dei dati (LPD),

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

...

## **Sostituzione di un'espressione**

*In tutto il testo l'espressione «dichiarazione» è sostituita con «notifica».*

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> La domanda d'informazione e la comunicazione dell'informazione richiesta possono avvenire per via elettronica purché vengano prese misure adeguate al fine di:

- a. assicurare l'identificazione della persona interessata; e
- b. proteggere i dati della persona interessata dall'accesso di terzi non autorizzati in occasione della comunicazione dell'informazione.

RU 1993 1962

<sup>1</sup> RS 235.11

<sup>2</sup> RS 235.1

<sup>3</sup> RS 172.010

*Art. 3 cpv. 1, primo periodo e cpv. 2, secondo periodo*

<sup>1</sup> Le collezioni di dati (art. 11a cpv. 3 LPD) sono notificate all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) prima di essere rese operative. ...

<sup>2</sup> ... *Abrogato*

*Art. 4*                    *Eccezioni all'obbligo di notifica*

<sup>1</sup> Non sono sottoposte a notifica le collezioni di dati di cui all'articolo 11a capoverso 5 lettere a ed c-f LPD, come pure le seguenti collezioni (art. 11a cpv. 5 lett. b LPD):

- a. le collezioni d'indirizzi, nella misura in cui non vengano utilizzate a scopo di ricerca di mercato;
- b. le collezioni i cui dati sono utilizzati esclusivamente per scopi impersonali, segnatamente nell'ambito della ricerca, della pianificazione o della statistica, purché i dati non vengano utilizzati come base decisionale o base per prendere misure nei confronti di singole persone e i risultati siano pubblicati in modo tale da non permettere l'identificazione delle persone interessate;
- c. le collezioni archiviate i cui dati sono conservati unicamente a scopi storici o scientifici;
- d. le collezioni che contengono esclusivamente dati pubblicati o dati che la persona interessata ha reso accessibili al pubblico senza opporsi formalmente al loro trattamento;
- e. le collezioni i cui dati sono trattati unicamente al fine di adempiere le condizioni di cui all'articolo 10.

<sup>2</sup> Il detentore della collezione di dati allestisce un elenco delle collezioni di dati non sottoposte all'obbligo di notifica. Comunica a chiunque ne faccia richiesta le informazioni relative a tali collezioni giusta l'articolo 3 capoverso 1.

*Art. 5*                    *Obbligo di informare*

<sup>1</sup> Il detentore della collezione di dati informa l'Incaricato, prima della comunicazione, sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a ed g LPD. Se non è in grado di informare anticipatamente l'Incaricato, l'informazione avrà luogo subito dopo la comunicazione.

<sup>2</sup> L'obbligo di informare è considerato adempito per tutte le comunicazioni:

- a. che si basano sulle stesse garanzie, nella misura in cui restino immutate le categorie dei destinatari, le finalità del trattamento e le categorie di dati comunicati; o
- b. che hanno luogo all'interno della stessa persona giuridica o società oppure tra persone giuridiche o un gruppo di società sottostanti a una direzione unica, nella misura in cui restino immutate le regole di protezione dei dati.

<sup>3</sup> L'obbligo di informare è altresì considerato adempito se i dati sono trasmessi mediante contratti modello allestiti o riconosciuti dall'Incaricato e se il detentore della collezione di dati informa in modo generale l'Incaricato sull'impiego di tali contratti modello. L'Incaricato pubblica un elenco dei contratti modello da lui allestiti o riconosciuti.

<sup>4</sup> Il detentore della collezione di dati prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie e le regole di protezione dei dati.

*Art. 6*

*Abrogato*

*Art. 7* Elenco degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata

L'Incaricato allestisce un elenco degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata.

*Art. 8 cpv. 1, primo periodo e cpv. 4*

<sup>1</sup> Il privato che tratta dati personali o che mette a disposizione una rete telematica assicura il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati allo scopo di garantirne in modo appropriato la protezione. ...

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 10 cpv. 1, primo e secondo periodo*

<sup>1</sup> Il detentore di una collezione di dati aggiorna i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. Un aggiornamento deve avere luogo in particolare qualora, senza tale misura, non fosse possibile verificare a posteriori se il trattamento dei dati è avvenuto in conformità con gli scopi per cui questi sono stati collezionati o comunicati. ...

*Art. 11* Regolamento per il trattamento

<sup>1</sup> Il detentore di una collezione di dati automatizzata sottoposta a notifica (art. 11a cpv. 3 LPD) elabora un regolamento che descrive in particolare l'organizzazione interna e le procedure di trattamento e di controllo dei dati e comprende i documenti relativi alla pianificazione, elaborazione e gestione della collezione e dei mezzi informatici.

<sup>2</sup> Il detentore della collezione di dati aggiorna periodicamente il regolamento. Su richiesta, lo mette a disposizione dell'Incaricato o del responsabile della protezione dei dati giusta l'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD in una forma a lui comprensibile.

*Titolo precedente il capitolo 2*

## **Sezione 5: Consulente per la protezione dei dati**

*Art. 12a* Designazione del consulente per la protezione dei dati e comunicazione all'Incaricato

<sup>1</sup> Se il detentore della collezione di dati vuole essere esonerato dall'obbligo di notifica conformemente all'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD, deve:

- a. designare un consulente per la protezione dei dati che soddisfi le condizioni degli articoli 12a e 12b; e
- b. informarne l'Incaricato.

<sup>2</sup> Il detentore della collezione di dati può designare un collaboratore o un terzo come consulente della protezione dei dati. Quest'ultimo non può esercitare attività inconciliabili con la sua funzione di consulente per la protezione dei dati e deve disporre delle conoscenze tecniche necessarie.

*Art. 12b* Compiti e statuto del consulente per la protezione dei dati

<sup>1</sup> Il consulente per la protezione dei dati ha i compiti seguenti:

- a. controlla i trattamenti di dati e sottopone all'Incaricato proposte di miglioramento o correzioni, se risulta che siano state violate prescrizioni sulla protezione dei dati;
- b. allestisce un inventario delle collezioni di dati gestite dal detentore della collezione di dati (art. 11a cpv. 3 LPD) e lo mette a disposizione dell'Incaricato o delle persone che ne fanno richiesta.

<sup>2</sup> Il consulente per la protezione dei dati:

- a. esercita la sua funzione senza ricevere istruzioni;
- b. dispone delle risorse necessarie;
- c. ha accesso a tutte le collezioni e trattamenti di dati così come a tutte le informazioni necessarie all'adempimento del suo compito.

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'ordinanza del 10 dicembre 2004<sup>4</sup> sui controlli militari resta applicabile alle domande d'informazione relative ai controlli militari all'estero.

<sup>4</sup> RS 511.22

*Art. 16 titolo e cpv. 1, secondo periodo, lett. h e cpv. 2*

Notifica

<sup>1</sup> ... La notifica contiene le seguenti informazioni:

h. *abrogato*

<sup>2</sup> L'organo federale responsabile aggiorna regolarmente tali informazioni.

*Art. 17*

*Abrogato*

*Art. 18*            Eccezioni all'obbligo di notifica

<sup>1</sup> Le seguenti collezioni di dati non sottostanno all'obbligo di notifica, nella misura in cui gli organi federali li utilizzino esclusivamente a scopi amministrativi interni:

- a. le collezioni di dati usuali di registrazione della corrispondenza;
- b. le collezioni di dati di fornitori e di clienti, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
- c. le collezioni d'indirizzi utili soltanto all'invio della corrispondenza, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
- d. le liste destinate al pagamento d'indennità;
- e. i documenti contabili;
- f. le collezioni ausiliarie concernenti la gestione del personale della Confederazione, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
- g. le collezioni di dati di biblioteche (cataloghi, liste di prestiti e di utenti).

<sup>2</sup> Non sono parimenti soggette all'obbligo di notifica:

- a. le collezioni di dati consegnate all'Archivio federale;
- b. le collezioni di dati resi accessibili al pubblico in forma di annuari.

<sup>3</sup> L'organo federale responsabile tiene un elenco delle collezioni di dati non soggette all'obbligo di notifica. Comunica a chiunque ne faccia richiesta le informazioni concernenti tali collezioni di dati giusta l'articolo 16 capoverso 1.

*Art. 19*

Se un organo federale comunica dati all'estero fondandosi sull'articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD, si applicano gli articoli 5-7.

*Art. 20 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> Gli organi federali responsabili annunciano dall'inizio al responsabile della protezione dei dati giusta l'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD (consulente per la protezione dei dati) o all'Incaricato, qualora non fosse stato designato un consulente per la protezione dei dati, ogni progetto di trattamento automatizzato di dati personali affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione. L'annuncio all'Incaricato si svolge per il tramite dell'OSIC quando un progetto deve essere annunciato anche a quest'ultimo.

<sup>4</sup> Per il resto si applicano le istruzioni emanate dagli organi federali responsabili in virtù dell'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>5</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

*Art. 22 cpv. 1*

*Abrogato*

*Art. 23*

<sup>1</sup> La Cancelleria federale e ogni dipartimento designano rispettivamente almeno un consulente per la protezione dei dati, i cui compiti sono:

- a. fornire consulenza agli organi responsabili e agli utenti;
- b. promuovere l'informazione e la formazione dei collaboratori;
- c. contribuire all'applicazione delle prescrizioni sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Se gli organi federali vogliono essere esonerati dall'obbligo di notifica delle loro collezioni di dati conformemente all'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD, si applicano gli articoli 12a–12c.

<sup>3</sup> Di norma comunicano con l'Incaricato per il tramite del loro consulente per la protezione dei dati.

*Art. 26a*      Procedura d'autorizzazione di sistemi pilota

<sup>1</sup> Prima di consultare le unità amministrative interessate, l'organo federale responsabile comunica all'Incaricato come viene garantito il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 17a e lo invita a prendere posizione in merito.

<sup>2</sup> Per permettergli di prendere posizione in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17a LPD e alla possibilità di ricorrere a un sistema pilota, l'organo federale fornisce all'Incaricato la documentazione necessaria, e in particolare:

- a. una descrizione generale del sistema pilota;
- b. un rapporto attestante che l'adempimento dei compiti previsti dalla legge necessita il trattamento di dati sensibili o profili della personalità e rende imperativa una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale (art. 17a cpv. 1 lett. c LPD);

<sup>5</sup> RS 172.010.58

- c. una descrizione dell'organizzazione interna e dei processi di trattamento e di controllo dei dati (art. 21);
- d. le misure di sicurezza e di protezione dei dati;
- e. un progetto di ordinanza che disciplini le modalità di trattamento o le grandi linee di tale atto legislativo;
- f. le informazioni concernenti la pianificazione delle diverse fasi del sistema pilota.

<sup>3</sup> L'Incaricato può esigere documentazione supplementare e procedere a verifiche complementari.

<sup>4</sup> L'organo federale responsabile informa l'Incaricato di ogni modifica essenziale per quanto riguarda il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 17a LPD. Se necessario l'Incaricato prende nuovamente posizione.

<sup>5</sup> La presa di posizione dell'Incaricato è allegata alla proposta indirizzata al Consiglio federale.

<sup>5</sup> L'organo federale responsabile sottopone per parere all'Incaricato il progetto di rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale (art. 17a LPD). La presa di posizione dell'Incaricato è comunicata al Consiglio federale.

*Art. 27*

*Abrogato*

*Art. 28* Registro delle collezioni di dati

<sup>1</sup> Il registro delle collezioni di dati gestito dall'Incaricato contiene le informazioni di cui agli articoli 3 e 16.

<sup>2</sup> Il registro è accessibile al pubblico online. Su richiesta, l'Incaricato allestisce estratti gratuitamente.

<sup>3</sup> L'incaricato stila un elenco dei detentori di collezioni di dati esonerati dall'obbligo di notifica secondo l'articolo 11a capoverso 5 lettere e ed f LPD. Questo elenco è accessibile al pubblico online.

<sup>4</sup> Se il detentore della collezione di dati non notifica la collezione o lo fa incompiutamente, l'Incaricato lo invita a rimediare entro un determinato termine. Trascorso il termine e sulla base delle informazioni di cui dispone, l'Incaricato può procedere d'ufficio alla registrazione della collezione o raccomandare la cessazione del trattamento dei dati.

*Art. 29*

*Abrogato*

*Art. 30 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> I rapporti di servizio del segretariato dell'Incaricato sono retti dalla legge del 24 marzo 2000<sup>6</sup> sul personale federale e dalle relative disposizioni esecutive.

<sup>3</sup> Il preventivo dell'Incaricato figura in un capitolo specifico del preventivo della Cancelleria federale.

*Art. 31, cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Incaricato comunica con il Consiglio federale per il tramite del cancelliere della Confederazione.

*Art. 32, cpv. 1, primo periodo e cpv. 2*

<sup>1</sup> Gli organi federali comunicano all'Incaricato tutti i disegni di atti legislativi concernenti il trattamento di dati personali e la protezione dei dati così come l'accesso a documenti ufficiali.

<sup>2</sup> L'Incaricato deve disporre della documentazione necessaria per l'esercizio della sua funzione. Gestisce un sistema d'informazioni autonomo per l'amministrazione, la registrazione, la gestione, l'indicizzazione e il controllo della corrispondenza e delle pratiche, così come per la pubblicazione online di informazioni d'interesse generale e del registro delle collezioni di dati.

*Art. 33 cpv. 1*

<sup>1</sup> I pareri dell'Incaricato (art. 28 LPD) sono sottoposti a emolumento. Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>7</sup> sugli emolumenti.

## II

La presente modifica entra in vigore il ... .

<sup>6</sup> RS 172.220.1

<sup>7</sup> RS 172.041.1

